


ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di PONZANO V.TO

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – PONZANO V.TO

Via GB. Cicogna, 16/A – 31050 Paderno di Ponzano (TV)

Tel 0422 440693 – C.F. 94004210269

www.icsponzanoveneto.edu.it; Codice univoco dell'Ufficio: UFY4MX
 e-mail: tvic833003@istruzione.it- PEC:tvic833003@pec.istruzione.it


Oggetto: **Determina di NON aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale in favore degli alunni e degli operatori scolastici, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016**
CIG: Z742D8DBFF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO Il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO Il Programma Annuale 2020

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO l'art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti»

VISTA la determina n. 5909/c14 del 04/09/2019, con la quale questo Istituto ha autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale in favore degli alunni e degli operatori scolastici, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che, in data 13/07/2020, sono state trasmesse apposite lettere di invito mediante PEC a n. 6 operatori;

VISTO Il decreto del 22/07/2020, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto;

TENUTO CONTO che, in data a 21/07/2020 alle ore 12:00, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 3 offerte, ma solo una (1) con plico cartaceo come richiesto all'art.5 della lettera d'Invito;

TENUTO CONTO che le due offerte pervenute a mezzo PEC da parte di Pluriassi Srl e Ambiente Scuola Srl non sono ammissibili, siccome non previsto questo sistema di invio delle offerte nel bando. Sul punto, a parere di questa dirigenza, non può ricomprendersi, tra le modalità di invio delle comunicazioni per la fase di presentazione delle offerte, la posta elettronica certificata, poiché tale strumento informatico non è idoneo ad assicurarne la segretezza, in quanto permetterebbe in astratto di esaminare il contenuto delle offerte.

Quanto al favor participationis invocato da Pluriassi per ottenere l'ammissione alla gara, si richiama l'evidenza per cui detto principio non può in ogni caso procedere una deroga tanto incidente alla legge di gara. Si osserva infatti che il favor participationis, principio di matrice comunitaria, tende a garantire

Firmato digitalmente da FIORANGELA GIAMPAOLO GALLO


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONZANO V.TO

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – PONZANO V.TO

Via GB. Cicogna, 16/A – 31050 Paderno di Ponzano (TV)

Tel 0422 440693 – C.F. 94004210269

www.icsponzanoveneto.edu.it; Codice univoco dell'Ufficio: UFY4MX
 e-mail: tvic833003@istruzione.it- PEC:tvic833003@pec.istruzione.it


la certezza del diritto e ad assicurare un generale obbligo di comportarsi lealmente e secondo buona fede all'interno del rapporto giuridico. Le principali applicazioni di tale principio si ravvisano in tutti i casi in cui, in presenza di una *lex specialis*, con clausole equivoche o di dubbio significato, deve preferirsi l'interpretazione che favorisce la massima partecipazione alla gara e, che dia minor rilievo alle formalità inutili (Tar Lazio, sez. I, sent. n. 9134 del 3.05.2010, Tar Campania – Napoli, sez. I, sent. n. 4729 del 4.05.2007, Tar Valle D'Aosta, sez. unica, sent. n. 32 del 15.05.2006). Non così nel caso in disamina, ove è evidente che l'invio via PEC dei preventivi e degli atti di partecipazione alla gara non è chiaramente previsto, per una ragione peraltro ben nota ai concorrenti per essere fatto giurisprudenzialmente acclarato.

Pertanto la ratio della richiesta di presentazione dei plichi cartacei a pena di esclusione della gara appare del tutto legittima e coerente con il fine perseguito, per cui le due compagnie – Pluriass e Ambiente scuola - vanno escluse;

**TENUTO
CONTO
PRESO
ATTO**

che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica pervenuta dalla società Benacquista Spa si è svolta nella seduta del 24/07/2020;

Che, negli atti pervenuti non si rinviene la richiesta copertura degli atti di bullismo né il richiesto indennizzo a forfait per il caso di contagio da Covid-19, come invece espressamente richiesto all'art. 1 della lettera d'Invito e che, anzi, **tali occorsi sono espressamente esclusi (art.33 delle Condizioni di assicurazione che rinvia da un quadro sinottico NON presente nel plico di gara)** e in nessuna emergenza documentale è previsto alcunché in deroga a tale esclusione. Né appare legittimo procedere a soccorso istruttorio, per il principio di immodificabilità, segretezza dell'offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti. Ed infatti il c.d. soccorso istruttorio consente di completare dichiarazioni o documenti già presentati, non di introdurre documenti nuovi, soltanto riguardo ai requisiti soggettivi di partecipazione dell'impresa; conseguentemente esso non può essere utilizzato per supplire a carenze dell'offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi (cfr. Cons. Stato, Ad.Plen. n. 9/2014). L'offerta nel suo complesso non appare così idonea a garantire proprio l'elemento presupposto ed indefettibile e non oggetto di comparazione siccome presupposto, individuato nell'oggetto stesso del contratto sub art. 1) della lettera di invito;

**TENUTO
CONTO**

Che, risponde ad interesse pubblico procedere a nuova procedura comparativa, in quanto l'offerta pervenuta non appare completamente rispondente alle necessità espresse nella lettera d'invito e che la facoltà di non aggiudicazione rientra nei poteri discrezionali della stazione appaltante e la decisione è conseguenza di un apprezzamento di merito riservato a quest'ultima, sindacabile in sede giurisdizionale solo qualora sia manifestamente illogico o viziato da travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2838);

VISTI

il verbale di gara e le motivazioni ivi inserite che devono ritenersi qui integralmente trascritte;

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

DETERMINA

La chiusura per mancata aggiudicazione della procedura negoziale in oggetto.

Si disporrà nuova procedura comparativa.

IL DIRIGENTE SCOLATICO

Fiorangela Giampaolo Gallo

documento f.to digitalmente ai sensi del Codice Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse

si comunichi e si pubblichi

Firmato digitalmente da FIORANGELA GIAMPAOLO GALLO